

Rassegna Stampa

dei

4 dicembre 2015

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

OPERAZIONE ICARO. «Va raccolto l'appello del questore Mario Finocchiaro - dice Antonio Siracusa, delegato per Agrigento - sulla collaborazione con le forze dell'ordine»

Confindustria: non denunciare aiuta la mafia

❖ «A questo punto - dice Andrea Messina, presidente dell'associazione antiracket e antiusura FAI - non ci sono più alibi»

«L'unica strada percorribile - dice Carmelo Salamone, presidente dell'Ance Agrigento, l'associazione dei costruttori edili - già scelta da tanti, è quella dello Stato».

Annamaria Martorana

●●● «Non denunciare vuol dire aiutare i mafiosi che hanno reso in schiavitù la terra in cui viviamo, sconvolgendone anche le regole di mercato».

È uno dei passaggi dell'intervento di Andrea Messina, presidente dell'associazione antiracket e antiusura FAI Antiracket Agrigento che commenta i risultati dell'operazione antimafia «Icaro» della Squadra Mobile di Agrigento.

«Il nostro ringraziamento - aggiunge Messina - va alle Forze dell'Ordine, coordinate dalla Prefettura, per il sostegno dimostrato nei fatti anche con incontri mirati. Lo Stato ha fatto e continua a fare la sua parte. A questo punto imprenditori e cittadini non hanno alibi se decidono di non voler voltare pagina».

E proprio su questo aspetto ave-

va posto l'accento il questore di Agrigento Mario Finocchiaro che aveva definito la collaborazione di imprenditori e cittadini «insufficiente».

«Non abbiamo grossi segnali positivi - aveva sottolineato il capo della Polizia - e la collaborazione d'iniziativa è rara. Siamo piuttosto noi a scoprire le estorsioni o i tentativi di estorsione. Gli imprenditori posti di fronte alle indagini, ammettono, confermano la sussistenza di quel che abbiamo scoperto. Chiamato di fronte all'evidenza, dunque, l'imprenditore non si tira indietro. Le indagini, nella maggior parte dei casi, partono grazie ad indicazioni informali, ossia con lettere anonime o grazie ad un passa parola che ci arriva da fonti non qualificate. Sono però, per noi, uno spunto investigativo per approfondire. L'appello che mi sento di lanciare è quello di avviare collaborazioni vere che rendono efficace l'azione dello Stato. Non dobbiamo dunque essere molto pessimisti».

Sugli arresti dei giorni scorsi, in-

terviene anche Antonio Siracusa, delegato per Agrigento di Confindustria Centro Sicilia. «Questa operazione - dice - dimostra che è possibile competere nella normalità e che l'unica strada percorribile è quella di collaborare con le forze dell'ordine. Oggi più che mai raccogliamo l'appello del Questore Finocchiaro, che chiede la collaborazione di chi subisce le estorsioni. Istituzioni e forze dell'ordine sono presenti e pronti a sostenere gli operatori economici vittime di reato. Non è possibile girarsi dall'altro lato. E chi lo fa deve essere cosciente del fatto che col proprio silenzio danneggia il nostro presente e il nostro futuro».

Dello stesso avviso Carmelo Salamone, presidente dell'Ance Agrigento, l'associazione dei costruttori edili. «Spiace rilevare - aggiunge - che ancora oggi si assiste a fenomeni del genere, l'appello è a tutti gli imprenditori che vogliono vivere e lavorare onestamente affinché si rendano conto che l'unica strada percorribile, già scelta da tanti, è quella dello Stato». (*AMM*)

Lavoro nero sanato in 120 giorni

Le aziende hanno quattro mesi di tempo per adempiere alla diffida e per pagare la sanzione ridotta. Solo 45 giorni se i lavoratori hanno già lasciato l'azienda

Centotrenta giorni per regolarizzare i lavoratori in nero. Le aziende, infatti, dispongono di tale termine sia per adempiere alla diffida sia per pagare la sanzione in misura ridotta, al fine di evitare il procedimento sanzionatorio per lavoro nero. Lo precisa la Guardia di finanza anticipando i chiarimenti del Lavoro. Resta il termine di 45 giorni per adempiere alla diffida in caso di lavoratori occupati in nero ma non più in forza all'azienda.

Bartelli-Cirioli a pag. 32

Una circolare della Guardia di finanza sulle nuove sanzioni introdotte dal Jobs act

Fuori dal nero in 120 giorni

Termine sostanziale per pagare e adempiere alla diffida

DI CRISTINA BARTELLI
E DANIELE CIRIOLI

Centotrenta giorni per regolarizzare i lavoratori in nero. Le aziende, infatti, dispongono di tale termine sia per adempiere alla diffida sia per pagare la sanzione in misura ridotta, al fine di evitare il procedimento sanzionatorio per lavoro nero. Lo precisa la nota n. 35237/2015 della Guardia di finanza anticipando i chiarimenti del ministero del lavoro che attribuiscono «natura sostanziale» al nuovo termine introdotto dalla riforma Jobs act (art. 22 del dlgs n. 151/2015). Resta il termine di 45 giorni per adempiere alla diffida, invece, in caso di lavoratori occupati in nero ma non più in forza presso l'azienda oppure di quelli adesso regolarmente occupati, ma con periodi precedenti in nero.

Direttive operative. La circolare detta direttive operative ai militari sulle novità in materia di attività ispettiva (dlgs n. 149/2015) e in materia sanzionatoria (dlgs n. 151/2015). Tra quelle più im-

portanti vengono evidenziate il raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e le nuove disposizioni sulle maxi-sanzione per il lavoro nero.

Raccordo unico. La prima novità riguarda l'obbligo, per ogni organo di vigilanza che svolge accertamenti sul lavoro, di raccordarsi con le sedi centrali e territoriali del nuovo Ispettorato del lavoro, al fine di uniformare l'attività ispettiva ed evitare sovrapposizione d'interventi ispettivi. La circolare sottolinea che si tratta di un obbligo che sostituisce la precedente forma di collaborazione, che era lasciata alla discrezione degli organi interessati. Quanto alla concreta operatività del raccordo, tuttavia, ancora mancano i necessari decreti attuativi.

Maxi-sanzione sul nero. La nuova normativa, spiega la circolare, cambia profondamente la disciplina della maxi-pena con l'introduzione di importi differenziati e di un nuovo procedimento d'irrogazione, nonché con la reintroduzione della diffida cosa che coinvolge direttamente, peral-

tro, anche i militari della guardia di finanza. La maxi-sanzione, in particolare, è applicabile nel solo settore privato «in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro» (la Co), con esclusione del lavoro domestico. L'importo dipende dalla durata dell'impiego effettivo, con tre possibili opzioni (si veda tabella), e un aumento del 20% in caso di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Nel caso di dipendenti trovati privi di Co ancora in forza presso il datore di lavoro, è possibile la regolarizzazione effettuando tutti i seguenti adempimenti:

a) regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in nero, non soltanto mediante il pagamento dei relativi contributi e premi, ma anche istituendo e compilando il

libro unico del lavoro (Lul), consegnando la lettera di assunzione e inviando la Co;

b) sottoscrizione di un contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a part-time (non oltre il 50%), ovvero termine e a tempo pieno di durata non inferiore a tre mesi;

c) mantenimento in servizio per almeno 90 giorni da: maturare integralmente entro il termine di diffida; computare al netto del periodo di lavoro prestato in nero; comprovare mediante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e

dei premi scaduti;

d) pagare una somma pari al minimo dell'importo della maxi-sanzione.

Tutti gli adempimenti vanno posti in essere entro il nuovo termine di 120 giorni che, precisa la circolare, ha «natura sostanziale» come chiarito dal ministero del lavoro nel corso di una «preliminare interlocuzione». Pertanto, il trasgressore dispone di tale termine (120 giorni) per adempiere alla diffida e pagare la sanzione e così estinguere il procedimento sanzionatorio.

La maxi-sanzione

Occupazione (effettivo lavoro)	Importi
Fino a 30 giorni	Da 1.500 a 9.000 euro
Da 31 fino a 60 giorni	Da 3.000 a 18.000 euro
Oltre 60 giorni	Da 6.000 a 36.000 euro

Modello di convenzione sul partenariato pubblico-privato messo a punto dal Mef

Opere coi privati, a loro i rischi

Le operazioni non devono rientrare nel perimetro della p.a.

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Affidare la concessione sul progetto definitivo e non sul preliminare; prevedere un totale trasferimento del rischio sul partner privato; definire regole certe su tempi e costi dell'intervento; limitare fortemente il rischio di varianti.

Sono questi alcuni degli obiettivi che il ministero dell'economia (Mef) e delle finanze vuole perseguire con il modello di convenzione sul partenariato pubblico-privato (Ppp) messo in consultazione fino a fine febbraio 2016 per raccogliere osservazioni e commenti da parte degli operatori economici interessati.

Il corposo lavoro, portato a termine da un gruppo di lavoro coordinato da Grazia Sgarra della ragioneria generale dello stato, riguarda un contratto di concessione progettazione, di costruzione e gestione di opera pubblica che verrà poi utilizzato direttamente dalla stazione

appaltante a fronte del pagamento di canoni di disponibilità dell'opera e canone per i servizi resi dal concessionario (possibile anche che vi sia un contributo pubblico a fondo perduto).

La convenzione, ancorché prevista per le ipotesi di concessione di costruzione e gestione principalmente di opere a tariffazione sulla pubblica amministrazione, può però essere adattata ad altre tipologie contrattuali e a singoli casi concreti, ma con l'accortezza che deve essere sempre applicato il principio generale della corretta allocazione dei rischi.

Su quest'ultimo punto il documento del Mef insiste molto precisando che in ogni caso, per ogni contratto di concessione, il trasferimento dei rischi al partner privato «è elemento essenziale e caratterizzante» ed è funzionale alla classificazione di un'operazione di Ppp «off balance sheet» (fuori bilancio), nel rispetto delle citate regole Eurostat; diversamente il rischio è che rientrino nel perimetro del-

la finanza pubblica interventi nei quali il rischio rimane in capo all'amministrazione.

Obiettivo della convenzione è anche quello di introdurre elementi di evidente trasparenza tra partner pubblico e privato per quel che riguarda gli obblighi, le responsabilità e i benefici; tutto ciò attraverso la predisposizione di meccanismi e regole chiare sul rispetto di tempi e dei costi (comprese le penali in caso di mancato rispetto delle regole).

Un punto essenziale è anche quello della definizione più puntuale del valore del progetto: su questo punto, diversamente da quanto avviene spesso nell'affidamento delle concessioni, il Mef raccomanda la messa a gara del progetto definitivo anziché del progetto preliminare, nel presupposto che un livello più accurato di progettazione consenta di rendere più certa l'intera operazione.

Viene poi espressa l'indicazione, per il concessio-

nario, di costituire sempre una società di progetto «in virtù del principio di identificazione del contraente e di responsabilità del concessionario». Con la convenzione si vuole anche evitare al massimo il fenomeno delle varianti, che quindi devono rientrare in un perimetro fisiologico e non anomalo come avviene spesso nei contratti di appalto.

Particolare attenzione viene poi mostrata in riferimento al Pef (piano economico-finanziario) che deve prevedere anche le condizioni per l'eventuale riequilibrio, così come per l'indicazione di standard quantitativi e qualitativi prestazionali dei servizi ben definiti e misurabili.

Infine, si vuole arrivare a un sistema che definisca le voci da quantificare in caso di risoluzione del rapporto, tenendo presente la causa e il momento di risoluzione del rapporto (si esclude invece il riconoscimento di un valore di subentro). *Si veda altro articolo a pag. 41.*

—© Riproduzione riservata—

La disciplina nel disegno di legge delega sui contratti pubblici

Concessioni, va in gara l'80 per cento dei lavori

La nuova disciplina delle concessioni contenuta nel disegno di legge delega risulta più vincolante di quanto previsto nelle nuove direttive europee e necessita di un chiarimento sul regime da applicare alle concessioni escluse dall'obbligo di affidare a terzi i contratti. E' quanto si desume dall'analisi della norma sulle concessioni contenuta nel disegno di legge delega sugli appalti pubblici (l'articolo 1, comma 1, lettera iii) condotta dagli uffici del senato.

La norma in questione è la lettera iii) che prevede per le concessioni di importo superiore a 150 mila euro (soglia «anomala» in quanto non prevista da alcuna direttiva europea), l'obbligo per i concessionari, pubblici e privati, di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare l'80% dei contratti, di lavori, servizi e forniture, mediante procedure a evidenza pubblica. Per il restante 20% i concessionari potranno fare realizzare lavori, forniture e servizi da società in house per i soggetti pubblici; da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati.

Per quel che attiene al profilo dei lavori affidati dalle concessionarie autostradali la direttiva 2004/18 oggi vigente provvede a una regolamentazione degli appalti di lavori differente a seconda che si tratti di lavori affidati da concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e da concessionari che non lo sono. La distinzione è riprodotta nelle norme del Codice dei contratti pubblici (fra cui quella sull'obbligo di affidare a terzi il 60% dei lavori). Nelle nuove direttive del 2014 non vengono però riprodotte le disposizioni delle precedenti direttive relati-

vamente agli appalti di lavori aggiudicati dai concessionari. I servizi del senato mettono infine in rilievo come le norme in materia di esecuzione dei contratti, (paragrafo 2 dell'articolo 47 della direttiva 2014/23) prevedono che, nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possano chiedere o possano essere obbligati da uno stato membro a chiedere all'offerente o al candidato all'affidamento di una concessione di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, senza quindi immaginare un obbligo di affidamento a terzi.

La norma del disegno di legge non prevede poi un'applicazione immediata di questi obblighi dal momento che per le concessioni in essere si prevede un periodo transitorio di adeguamento di ventiquattro mesi.

Gli obblighi di affidamento a terzi non saranno applicati alle concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto (ex articolo 153 del Codice dei contratti pubblici) e alle concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara a evidenza pubblica, secondo il diritto della Ue. Su questa parte della norma i tecnici del senato hanno avuto modo di rilevare che occorrerebbe valutare «l'opportunità di un chiarimento in ordine alle norme in materia di affidamento di contratti di appalto applicabili alle concessioni escluse». Viene infatti notato come la disposizione rinvii alle disposizioni «vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega», termine diverso da quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

— © Riproduzione riservata —

LE CONDIZIONI PER IL CONSIGLIO DI STATO

Appalti, come subentrare

Il subentro del secondo classificato in una gara è istituto eccezionale che presuppone la possibilità di stipula di un contratto dello stesso contenuto di quello originariamente siglato e alle stese condizioni offerte in gara. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 30 novembre 2015 n. 5404 rispetto a una fattispecie in cui, a seguito di annullamento di una aggiudicazione, avviene il «subentro» del secondo classificato in fase di esecuzione del contratto.

In questo ambito il Consiglio di stato ha ricostruito i principi fondamentali che devono essere tenuti presente quando si verificano tali situazioni, a partire dal fatto che il risarcimento in forma specifica dell'impresa subentrante, derivante dall'accoglimento del ricorso (che annulla l'aggiudicazione al primo classificato), si sostanzia nella «caducazione del contratto in corso e nella stipula di un nuovo contratto con l'avente diritto», senza quindi possibilità di ottenere risarcimenti di altra natura.

In secondo luogo la pronuncia precisa che, in base all'articolo 122 del codice di procedura amministrativa il subentro nel contratto deve essere inteso «in senso atecnico, ovvero non come successione nel medesimo rapporto contrattuale intercorso con l'originario aggiudicatario, che anzi viene meno all'esito del giudicato amministrativo, bensì come necessità di stipulare un nuovo contratto che consenta di completare le prestazioni residue».

La sostituzione deve avvenire secondo le condizioni offerte dal subentrante nella gara originaria e anche se è trascorso del tempo, «le oscillazioni dei prezzi non sono rilevanti in sé, ma solo attraverso gli speciali meccanismi previsti dalla legge che presuppongono la stipula del nuovo contratto». È quindi improprio che il subentrante pretenda un generico e complessivo aggiornamento del prezzo di gara in applicazione degli istituti del prezzo chiuso e della revisione dei prezzi.

Infine, si precisa che il subentro (previsto dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici per il fallimento o per il recesso) è istituto eccezionale e di stretta applicazione ai soli casi in cui con il subentrante si possa stipulare, su iniziativa della stazione appaltante, «un contratto avente lo stesso contenuto di quello concluso con l'aggiudicatario originale e poi risolto».

Circolare. Il contributo unificato va pagato sui motivi aggiunti

Appalti, il ricorso ampliato moltiplica anche la tassa

Guglielmo Saporito

 Resta a caro prezzo il peso del **contributo unificato** per i **ricorsi amministrativi** a Tar, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa: lo sottolinea la circolare Segretariato giustizia amministrativa 20766 del 23 ottobre 2015. Gli orientamenti suggeriti ai dirigenti delle segreterie giurisdizionali sono infatti di lasciare inalterati i criteri di valutazione posti da una precedente circolare (18 ottobre 2011), che consentiva la moltiplicazione del carico fiscale per ogni motivo aggiunto al ricorso iniziale.

Poco spazio è quindi dato alla pronuncia della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 (C-61/14), generata da un contenzioso su un appalto di servizi che risultava assoggettato a oltre 10.000 € di "tassa d'ingresso". La Corte aveva escluso che possa ostacolare la concorrenza e l'accesso alla giustizia, in tema di appalti, l'ob-

bligo di versare contributi iniziali fino a 9.000 euro, poiché la soglia invalicabile per il pagamento dei contributi di accesso alla giustizia va individuata nel 2% del valore dell'appalto. Ma se rimane elevato il contributo iniziale, la Corte stessa ha sottolineato che un contributo non può moltiplicarsi con il progredire del ricorso, man mano che si impugnino ulteriori fasi o atti, applicando il Tu 30 maggio 2002 n. 115 (sulle spese di giustizia).

La circolare dello scorso ottobre, richiamando i punti 71 e seguenti della sentenza C-61, conferma la possibilità di imporre un contributo supplementare per ogni atto autonomo rispetto al ricorso introduttivo del giudizio, quando si verifica una «considerevole» estensione dell'oggetto della controversia perché l'ampliamento del processo comporta un aggravio per il sistema giudiziario. Non ha quindi rilievo la circostanza che, impugnando

l'esito di una gara, la finalità del ricorso sia quella di ottenere un determinato appalto (il cosiddetto "bene della vita"), perché il contributo è ancorato al maggior peso nella gestione del processo.

Pagano il contributo i motivi aggiunti che hanno un oggetto effettivamente distinto da quello del ricorso introduttivo, che cioè comportano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente. Si tratta, secondo la circolare della giustizia amministrativa, di condizioni alternative, perché scatta un nuovo pagamento sia nel caso di motivi aggiunti con un oggetto diverso e nuovo (rispetto al ricorso introduttivo) sia nel caso di mero ampliamento - sia pur considerevole - del medesimo oggetto della controversia.

Pertanto, ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto al primo si è in presenza di un

distinto ed ulteriore "oggetto" del giudizio. Il considerevole ampliamento dell'oggetto non si verifica, invece, quando il ricorrente si limita a denunciare ulteriori illegittimità nei confronti di atti già al vaglio del giudice.

Di fatto, quindi, la circolare del 6 ottobre 2015 conferma quella del 18 ottobre 2011 e collega a ogni fase del giudizio il rischio di un aggravio fiscale. La responsabilità dell'esazione spetta alle segreterie degli organi giurisdizionali, mentre la giurisdizione sul punto è delle commissioni tributarie. Queste ultime, tuttavia, avranno difficoltà a interpretare le liti dei giudici amministrativi, distillandone il contenuto per comprendere se i motivi aggiunti amplino o meno in modo considerevole l'oggetto del giudizio: oltretutto, sono spesso le stesse sentenze amministrative a chiarire se il contributo vada o meno pagato (Consiglio di Stato, 5128/2015), lasciando quindi poco spazio ai giudici tributari.

Ambiente, silenzio assenso inapplicabile per la Via

Niente silenzio assenso sulla Valutazione di impatto ambientale (Via). Le disposizioni sul silenzio assenso «non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e la difesa nazionale». Inoltre non può applicarsi il silenzio assenso sulla procedura di Via in ragione dell'avvenuto svolgimento dello «screening» e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell'evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Questo è quanto afferma il consiglio di stato con la sentenza del 13 ottobre 2015 n. 4712 con la quale rigetta l'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico. Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo (contenente normativa di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul silenzio-assenso «non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri». I competenti uffici avevano già vagliato il progetto in sede di screening sottolineano i giudici del consiglio di stato, con la conseguenza che, a fronte di un'istruttoria tecnica già effettuata sulla Via, l'applicazione del silenzio assenso non avrebbe determinato alcuna violazione della normativa comunitaria, essendo già state valutate nella suddetta sede di screening le criticità ambientali, che avevano condotto alla rinuncia a ben diciotto aerogeneratori.

Marco Ottaviano

Ecco 25 mln per il recupero degli alloggi popolari sfitti

Arrivano i primi 25 milioni di euro per il recupero di 1.700 alloggi popolari attualmente sfitti. Per gli altri interventi di ripristino e manutenzione straordinaria degli alloggi pubblici, il ministero delle infrastrutture a partire dal gennaio 2016, metterà a disposizione ulteriori 107 mln di euro. Tutto questo lo comunica il Ministero delle infrastrutture e trasporti con una nota del primo dicembre 2015, informando della conclusione delle operazioni con cui sono stati messi a disposizione delle regioni i primi 25 milioni di euro.

Questi primi 25 milioni rappresentano la prima fetta dei 468 milioni di euro previsti dal piano casa (decreto legge 28 marzo 2014 n. 47), nello specifico 67,9 milioni di euro destinati a piccoli interventi di manutenzione. I comuni e gli ex IACP, proprietari degli immobili, con le risorse che riceveranno potranno intervenire, in questa prima fase, su un terzo circa del totale di 4.500 alloggi sfitti, che saranno così prontamente disponibili per le assegnazioni. I lavori di non rilevante entità si concluderanno nei primissimi mesi del 2016. Gli altri fondi pari a 400 milioni del piano casa sono invece diretti a interventi di ripristino e manutenzione straordinaria fino a 50 mila euro.

Tra gli interventi ammissibili rientrano i lavori per l'efficienza energetica degli edifici che portino ad una riduzione almeno del 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio, la messa a sicurezza delle parti strutturali e l'adeguamento antisismico, la rimozione di materiali nocivi come piombo e amianto, il superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle parti comuni e delle pertinenze, il frazionamento e l'accorpamento degli alloggi in considerazione delle diverse esigenze abitative.

Marco Ottaviano

[Lavori Pubblici](#)

Il Consiglio di Stato torna sul «subappalto necessario»: bocciatura confermata

Mau.S.

Ribadito l'orientamento fissato poche settimane fa: non serve indicare con l'offerta il nome dei subaffidatari, anche in caso di lavori a qualificazione obbligatoria

Pietra tombale sul cosiddetto «subappalto necessario». L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha deciso ieri un altro ricorso relativo all'obbligo di indicare fin dall'offerta i nomi dei subappaltatori, per le imprese principali sprovviste di qualificazione a eseguire in cantiere alcune particolari lavorazioni specialistiche. Palazzo Spada, nella formazione dedicata a risolvere questioni particolarmente spinose formulando i principi da seguire nelle successive pronunce, [si era già pronunciato sulla questione poche settimane fa bocciando l'obbligo con la sentenza n.9/2015](#).

Ora con la [sentenza n.11/2015 l'Adunanza Plenaria](#) torna sulla questione confermando l'orientamento. «Questa Adunanza plenaria - si legge nella sentenza - ritiene di dover dare, alla questione circa la sussistenza o meno dell'obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore da parte del concorrente a una gara d'appalto il quale, essendo sfornito dei requisiti per l'esecuzione di prestazioni a qualificazione obbligatoria, abbia dichiarato di volerle subappaltare, una risposta conforme a quella fornita con la [sentenza nr. 9 del 2 novembre 2015](#), relativa ad identica questione di diritto esaminata nella medesima udienza.

In tale sede, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, del citato d.P.R. n. 207/2010, tanto discendendo da plurime considerazioni di ordine testuale, sistematico e logico».

[Lavori Pubblici](#)

Appalti, la tassa di ingresso per i ricorsi va pagata anche per i motivi aggiunti

Guglielmo Saporito

La circolare del Segretariato giustizia amministrativa 20766 del 23 ottobre 2015 conferma l'attuale sistema del contributo unificato anche dopo la sentenza della Corte Ue

Resta a caro prezzo il peso del **contributo unificato** per i **ricorsi amministrativi** a Tar, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa: lo sottolinea la circolare Segretariato giustizia amministrativa 20766 del 23 ottobre 2015. Gli orientamenti suggeriti ai dirigenti delle segreterie giurisdizionali sono infatti di lasciare inalterati i criteri di valutazione posti da una precedente circolare (18 ottobre 2011), che consentiva la moltiplicazione del carico fiscale per ogni motivo aggiunto al ricorso iniziale.

Poco spazio è quindi dato alla pronuncia della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 (C-61/14), generata da un contenzioso su un appalto di servizi che risultava assoggettato a oltre 10.000 € di “tassa d’ingresso”. La Corte aveva escluso che possa ostacolare la concorrenza e l’accesso alla giustizia, in tema di appalti, l’obbligo di versare contributi iniziali fino a 9.000 euro, poiché la soglia invalicabile per il pagamento dei contributi di accesso alla giustizia va individuata nel 2% del valore dell’appalto. Ma se rimane elevato il contributo iniziale, la Corte stessa ha sottolineato che un contributo non può moltiplicarsi con il progredire del ricorso, man mano che si impugnino ulteriori fasi o atti, applicando il Tu 30 maggio 2002 n. 115 (sulle spese di giustizia).

La circolare dello scorso ottobre, richiamando i punti 71 e seguenti della sentenza C-61, conferma la possibilità di imporre un contributo supplementare per ogni atto autonomo rispetto al ricorso introduttivo del giudizio, quando si verifica una «considerevole» estensione dell’oggetto della controversia perché l’ampliamento del processo comporta un aggravio per il sistema giudiziario. Non ha quindi rilievo la circostanza che, impugnando l’esito di una gara, la finalità del ricorrente sia quella di ottenere un determinato appalto (il cosiddetto “bene della vita”), perché il contributo è ancorato al maggior peso nella gestione del processo.

Pagano il contributo i motivi aggiunti che hanno un oggetto effettivamente distinto da quello del ricorso introduttivo, che cioè comportano un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. Si tratta, secondo la circolare della giustizia amministrativa, di condizioni alternative, perché scatta un nuovo pagamento sia nel caso di motivi aggiunti con un oggetto diverso e nuovo (rispetto al ricorso introduttivo) sia nel caso di mero ampliamento - sia pur considerevole - del medesimo oggetto della controversia.

Pertanto, ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto al primo si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio. Il considerevole ampliamento dell’oggetto non si verifica, invece, quando il ricorrente si limita a denunciare ulteriori illegittimità nei confronti di atti già al vaglio del giudice.

Di fatto, quindi, la circolare del 6 ottobre 2015 conferma quella del 18 ottobre 2011 e collega a ogni fase del giudizio il rischio di un aggravio fiscale. La responsabilità dell’esazione spetta alle segreterie degli organi giurisdizionali, mentre la giurisdizione sul punto è delle commissioni tributarie. Queste ultime, tuttavia, avranno difficoltà a interpretare le liti dei giudici amministrativi, distillandone il contenuto per comprendere se i motivi aggiunti amplino o meno in modo considerevole l’oggetto del giudizio: oltretutto, sono spesso le stesse sentenze amministrative a chiarire se il contributo vada o meno pagato (Consiglio di Stato, 5128/2015), lasciando quindi poco spazio ai giudici tributari.